



## Gruppo Consiliare Castello Cambia

Al Sindaco del Comune di Città di Castello

Ai Presidente del Consiglio Comunale

Ai Consiglieri Comunali

Oggetto: Mozione "Proposta di Aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale"

### PRESO ATTO:

- della imminente scadenza relativa al rinnovo dei componenti della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;
- che la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, per Legge Regionale (L.R. nr. 1/2015 e successive modifiche ed integrazioni, vigente dal 29.01.2015) è un organo consultivo che ogni Comune della Regione è obbligato a costituire;
- che la suddetta Commissione agisce "quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali" circoscritti esclusivamente ad una serie di interventi (comma 1 dell'art.112 della suddetta legge Regionale);
- che l'ambito degli interventi di cui sopra, oltre a "obbligo di costituzione, compiti e finalità", sono oggi specificamente indicati e normati dalla suddetta Legge Regionale (all'art. 112) e che ogni Commissione Comunale ha l'obbligo di conformarsi ai disposti di tale Legge;
- che per la composizione di detta Commissione, la Legge Regionale impone solo la nomina e la presenza obbligatoria di due esperti in materia di beni ambientali e architettonici (da reperire all'interno dell'elenco che la Regione provvede ad aggiornare periodicamente) e di un geologo - vedi al comma 4 lett. b) e c) dell'art. 112;
- che ai commi 4 e 5 dell'art. 112 è consentito al Comune di definire ulteriormente la composizione della propria Commissione, oltre agli obblighi di cui sopra; nello specifico:
  - al comma 4., con la presenza di rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, in pratica Architetti, Ingegneri, Geometri, Agronomi;
  - al comma 5. con la presenza del Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto;

- che in nessun caso la Legge Regionale consente la presenza in Commissione dei tecnici comunali, del personale amministrativo dello stesso Comune, per eliminare - riteniamo giustamente - ogni ingerenza indebita e consentire alla Commissione di lavorare in piena libertà di giudizio;

#### RILEVATO

- che il Regolamento edilizio, che del nostro Comune norma agli artt. 12, 13, 14 e 15 l'istituzione, le competenze, la composizione ed il funzionamento della Commissione, ha subito l'ultima modifica nel settembre 2012, riferendosi ad una legge regionale, la nr 1/2004 che è stata abrogata con l'entrata in vigore della L.R. nr 1/2015;
- quindi, a cascata, che quanto indicato nel Regolamento Comunale è da ritenere superato dai nuovi sopraggiunti disposti della legge regionale del 2015;
- che tutto è decaduto ex lege da più di due anni, ad eccezione di quanto la stessa legge regionale del 2015 concede di regolamentare all'interno di un proprio regolamento comunale;

#### SI RITIENE CHE

- sia necessario revisionare integralmente gli artt. 12, 13, 14 e 15 del Regolamento Comunale per riportarlo negli ambiti della legittimità;
- si debba procedere alla suddetta revisione del Regolamento Edilizio Comunale prima di procedere al rinnovo delle nomine dei componenti della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;
- si debba disciplinare solo l'aspetto disciplinabile, vale a dire quello della composizione, riportando in questo caso il Regolamento comunale nell'ambito della legalità, che ad oggi pare non rispettata, in quanto alle sedute della Commissione, anche a quelle successive alla Legge Regionale del 2015, partecipano sempre Dirigenti e Tecnici comunali di Settore, oltre che assessori e Sindaco anche in contemporanea e non in alternativa;

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

#### SI IMPEGNA IL CONSIGLIO E LA GIUNTA:

- a rivedere gli artt. 12, 13, 14 e 15 del Regolamento Comunale:
  - abrogando quanto, tra l'altro, già automaticamente disapplicabile da anni in forza della vigente legislazione regionale di livello superiore, ed in particolare provvedendo ad eliminare ogni riferimento a presenze in Commissione del "Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Protezione Civile" e/o del "Dirigente del Settore Programmazione OO.PP,

Manutenzione e Patrimonio, Ambiente Comunale, o suo delegato" e/o di altro personale tecnico di codesta Amministrazione, al fine di eliminare ogni possibile equivocità;

- specificando meglio quanto già disciplinato all'art. 14 lett. d) del Regolamento Edilizio Comunale in merito alle figure dei membri Ingegneri, Architetto, Geologo, Agronomo e Geometra, individuando competenze più specifiche quali quelle in "Strutture, Idrogeologia ed Impiantistica (nel componente della Commissione "Ingegnere"); in "Urbanistica, Architettura del Paesaggio e Restauro (nel componente della Commissione "Architetto"); Progettazione e Recupero delle aree verdi (nel componente della Commissione "Agronomo)", in linea con l'*elevata competenza e specializzazione* che viene richiesta;
  - ad inserire l'obbligo che la Commissione CQAP trasmetta al Consiglio Comunale il documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali degli interventi di riferimento per l'emanazione dei pareri, che, come, come previsto al comma 6 dell'art. 112, è obbligata a redigere all'atto dell'insediamento.
- A condividere con codesta assise, o negli organi comunali preposti, le Linee guida sui criteri con i quali si intende attingere agli specifici elenchi nelle nomine relative ai due esperti in materia di beni ambientali e architettonici e del geologo, figure obbligatorie per Legge, il cui ruolo è di particolare rilievo considerata la natura della CCQAP.

Emanuela Arcaleni, Vincenzo Bucci  
*Gruppo Consiliare Castello Cambia*

Città di Castello, 23/02/2018